

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
17 agosto 1956, n. 52

Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari  
fra i Comuni di Romeno, Amblar e Don . . . pag. 290

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 17. August 1956, Nr. 52

Regelung der vermögensrechtlichen und finanziel-  
len Beziehungen zwischen den Gemeinden Romeno,  
Amblar und Don . . . . . Seite 290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
8 agosto 1956, n. 53

Prelevamento di Lire 4.000.000.— dal fondo di  
riserva per le spese obbligatorie per l'esercizio fi-  
nanziario 1956 . . . . . pag. 291

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 8. August 1956, Nr. 53

Behebung von Lire 4.000.000.— aus dem Rückla-  
genbetrag für die Pflichtausgaben für das Finanz-  
jahr 1956. . . . . Seite 291

GIUNTA REGIONALE TRENTO-ALTO ADIGE

Comunicato ufficiale

Riconoscimento delle caratteristiche di stazione di  
soggiorno al territorio comunale di Baselga di Pinè  
e costituzione della relativa Azienda autonoma di  
soggiorno . . . . . pag. 292

PARTE SECONDA - ZWEITER TEIL

**LEGGI E DECRETI DELLO STATO  
GESETZE UND DEKRETE DES STAATES**

LEGGE 25 luglio 1956, n. 860

Norme per la disciplina giuridica delle imprese  
artigiane . . . . . pag. 292

GESETZ vom 25. Juli 1956, Nr. 860

Bestimmungen für die rechtliche Regelung der  
Handwerksunternehmen . . . . . Seite 297

ERRATA - CORRIGE . . . . . pag. 302

SUPPLEMENTI ORDINARI — ORDENTLICHE BEIBLÄTTER

Supplemento ord. al « Bollettino Ufficiale » n. 17 del 5.9.1956  
Ordentliches Beiblatt zum « Amtsblatt » Nr. 17 vom 5.9.1956

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1956, n. 13

Parziale impiego dell'avanzo di bilancio dell'eser-  
cizio 1954 e primo provvedimento di variazione al  
bilancio 1956 . . . . .

REGIONALGESETZ vom 5. September 1956, Nr. 13

Teilweise Verwendung des Haushaltsüberschusses  
des Finanzjahres 1954 und erste Abänderungsver-  
fügung zum Haushaltsvoranschlag 1956 . . . . .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
3 settembre 1956, n. 54

Modificazioni al decreto 13 agosto 1956, n. 51,  
contenente norme sulla disciplina della caccia nella  
Valle di Genova e Valli laterali . . . . .

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 3. September 1956, Nr. 54

Änderungen zum Dekret vom 13. August 1956,  
Nr. 51, das Bestimmungen über die Regelung der  
Jagd im Genova-Tal und in dessen Seitentälern enthält

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
3 settembre 1956, n. 55

Costituzione di una zona di ripopolamento e ca-  
tura in Comune di Folgaria . . . . .

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 3. September 1956, Nr. 55

Errichtung eines Schongebietes in der Gemeinde  
Folgaria . . . . .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
3 settembre 1956, n. 56

Divieto di caccia e uccellazione in territori dei  
C. C. di Canal S. Bovo, Castel Tesino, Pieve Tesino  
e Ziano . . . . .

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 3. September 1956, Nr. 56

Verbot der Jagd und des Vogelfanges im Gebiet  
der K. G. Canal S. Bovo, Castel Tesino, Pieve Tesino  
und Ziano . . . . .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
31 agosto 1956, n. 57

Prelevamento di Lire 5.500.000.— dal fondo di  
riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finan-  
ziario 1956 . . . . .

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 31. August 1956, Nr. 57

Behebung von Lire 5.500.000.— aus dem Rückla-  
genbetrag für unvorhergesehene Ausgaben für das  
Finanzjahr 1956 . . . . .

**LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE**

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 10

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di Lire 470  
milioni per la concessione dei contributi di cui alla  
legge regionale 24 settembre 1951, n. 11.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dalla  
Legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è autoriz-

zata l'ulteriore spesa di Lire 470 milioni da ripartirsi in cinque esercizi e precisamente Lire 70 milioni a carico dell'esercizio 1956 e Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1957 al 1960.

Alla copertura dell'onere di Lire 70 milioni per l'esercizio finanziario 1956 si provvederà mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al Cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

#### Art. 2

Nello stato di previsione della spesa (Tabella B) per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

##### a) in diminuzione:

Cap. n. 49 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

L. 70.000.000.—

##### b) in aumento:

Cap. n. 125 — Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici

L. 70.000.000.—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 agosto 1956.

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 27. August 1956, Nr. 10

**Ermächtigung zur weiteren Ausgabe von Lire 470 Millionen für die Gewährung der Beiträge nach dem Regionalgesetz vom 24. September 1951, Nr. 11.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

#### Art. 1

Für die Gewährung der im Regionalgesetz vom 24. September 1951, Nr. 11 vorgesehenen Beiträge

wird zur weiteren Ausgabe von Lire 470 Millionen ermächtigt, die auf fünf Finanzjahre aufzuteilen ist und zwar Lire 70 Millionen zu Lasten des Finanzjahres 1956 und Lire 100 Millionen zu Lasten jedes der Finanzjahre von 1957 bis 1960.

Die Deckung der Belastung von Lire 70 Millionen für das Finanzjahr 1956 erfolgt durch Behebung einer gleich hohen Summe aus dem im Kapitel 49 des Voranschlags der Ausgaben für das gleiche Finanzjahr eingetragenen Betrag.

#### Art. 2

Im Voranschlag der Ausgaben (Tabelle B) für das Finanzjahr 1956 werden die nachstehenden Änderungen eingeführt:

##### a) in Verminderung:

Kap. 49 — Verfügbarer Betrag zur Deckung von mit in Genehmigung befindlichen gesetzliche Maßnahmen zusammenhängenden Auslagen

L. 70.000.000.—

##### b) in Erhöhung:

Kap. 125 — Beiträge für den Bau, den Ankauf, die Instandsetzung und Einrichtung von Betrieben und Lagerhäusern für die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Viehzuchtprodukte

L. 70.000.000.—

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 27. August 1956.

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
ODORIZZI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 11

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le Casse Mutue Provinciali di Malattia esplicano nella propria circoscrizione le seguenti attività:

- a) esercizio dell'assicurazione obbligatoria per le malattie a favore dei lavoratori;
- b) esercizio, nei limiti fissati dalla presente legge e da leggi successive, dell'assicurazione facoltativa individuale e collettiva;
- c) esercizio, nei limiti fissati dalle leggi dello Stato, dei servizi assistenziali e previdenziali che, in campo nazionale, sono gestiti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.).

« Le Casse possono altresì:

- gestire servizi assistenziali ed attuare provvidenze al fine di prevenire ed attenuare il rischio delle malattie;
- stipulare accordi o convenzioni con gli enti locali, ospedali ed istituti assistenziali che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria profilattica, preventiva e curativa per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari ».

## Art. 2

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« I Comitati Mandamentali sono istituiti in tutti i centri ove funzionano Agenzie delle Casse, fatta eccezione per i capoluoghi delle Province in cui hanno sede gli uffici centrali delle Casse.

« I Comitati Mandamentali sono composti da tre rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della medesima.

« I Comitati Mandamentali sono presieduti da uno dei loro componenti, nominato in seno ai Comitati stessi.

« Un membro eletto nel seno del Comitato funge da Segretario.

« I componenti i Comitati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Alle riunioni del Comitato Mandamentale assiste il Capo dell'Agenzia della Cassa dietro sua richiesta o su invito del Presidente del Comitato.

« La composizione dei Comitati Mandamentali dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa Mutua Provinciale di Malattia nell'ambito della Agenzia ».

## Art. 3

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« È istituito un Comitato di Collegamento fra le due Casse Mutue Provinciali di Malattia.

« Il Comitato è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale:

- a) l'Assessore regionale alle Attività Sociali e Sanità — Presidente;
- b) i Presidenti delle due Casse Mutue Provinciali di Malattia;
- c) quattro Consiglieri delle due Casse Mutue Provinciali di Malattia, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- d) un esperto per la Previdenza e le Assicurazioni Sociali.

« I membri del Comitato di Collegamento durano in carica per tutto il periodo stabilito per i Consigli di Amministrazione delle due Casse; in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del predetto Consiglio.

« Alle riunioni del Comitato di Collegamento, assistono i Direttori delle due Casse.

« Quando si trattino argomenti di ordine sanitario, partecipano ai lavori del Comitato i Consiglieri Medici delle due Casse.

« Funge da Segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato Attività Sociali e Sanità ».

## Art. 4

Il secondo comma del soppresso art. 14 diventa il testo del nuovo articolo 14 bis.

## Art. 5

L'art. 17 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per la copertura degli oneri dell'assicurazione obbligatoria per le malattie è dovuto alle Casse Mutue Provinciali di Malattia dai datori di lavoro, che occupano alle loro dipendenze le persone di cui al precedente art. 15, un contributo stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta alle predette persone.

« Nel territorio della Regione si applica la stessa aliquota di contributo determinata dalle leggi dello Stato per la assicurazione obbligatoria di malattia gestita dall'I.N.A.M., salvo per quelle categorie le quali per legge o per contratto collettivo di lavoro hanno diritto a prestazioni sanitarie ed economiche, in forma o misura diversa da quelle erogate dall'I.N.A.M. Per queste ultime categorie le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro sono determinate con decreto del Presidente della

Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa e non possono essere superiori alle aliquote fissate per le corrispondenti categorie in campo nazionale.

I datori di lavoro debbono altresì corrispondere alle Casse Mutue Provinciali di Malattia, i contributi dovuti per le attività assistenziali e previdenziali disciplinate dalle leggi dello Stato, gestite in campo nazionale dall'I.N.A.M. e nella Regione dalle Casse stesse.

« Sono altresì determinate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per i dirigenti.

« I criteri per l'accertamento degli obblighi contributivi saranno determinati dal Regolamento.

« I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse le notizie necessarie per la iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi ».

#### Art. 6

Al quarto comma dell'art. 18 è soppressa l'ultima frase:

« ..... tranne che in caso di malattia ».

#### Art. 7

Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Per particolari categorie di lavoratori, il cui salario sia minimo o comunque di difficile accertamento, possono essere determinati salari medi convenzionali, da valore ai soli fini del calcolo del contributo dell'assistenza malattia, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate ».

#### Art. 8

Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'assicurazione s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, che abbia per conseguenza la necessità di assistenza medica, ospedaliera e di somministrazione di mezzi terapeutici, congiunta o meno con la incapacità al lavoro assoluta o parziale ».

#### Art. 9

All'art. 23 è soppresso il punto b) del terzo comma:

« L'indennità alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio »;

ed è aggiunto il seguente settimo comma:

« Le Casse Mutue Provinciali di Malattia

provvedono anche all'erogazione delle prestazioni relative alle attività assistenziali e previdenziali di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge ».

#### Art. 10

Il punto f) dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« i fratelli, le sorelle, ed i nipoti del capofamiglia, se con esso conviventi ».

#### Art. 11

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento del Comitato di Collegamento tra le due Casse, di cui all'art. 14.

« L'onere delle spese riguardanti gli emolumenti da corrispondersi ai membri del Comitato, farà capo al corrispondente capitolo di bilancio relativo alle spese per le sedute delle Commissioni regionali.

« L'onere delle spese per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 14 bis, farà capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Bilancio regionale ».

#### Art. 12

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 agosto 1956.

*Il Presidente della Giunta Regionale*

ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*

SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 27. August 1956, Nr. 11

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 20. August 1954, Nr. 25 über die Wiedererrichtung der wechselseitigen Landes-Krankenkassen.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz: